



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del 10-06-2019

OGGETTO

CONTROVERSIA DINANZI AL TRIBUNALE AVELLINO AVV. EMILIO PAOLO SANDULLI/ COMUNE DI ATRIPALDA (RG 3033/2016).IPOTESI TRANSATTIVA FORMULATA DAL RICORRENTE.
DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera della G.C. n. 206 del 15/12/2016 si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dall'Avv. Emilio Paolo Sandulli dinanzi al Tribunale di Avellino con ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. notificato in data 30/11/2016 prot. n. 26142, per la determinazione delle somme dovute da quest'Ente a titolo di competenze professionali e di rimborso spese non imponibili per l'opera professionale riferita al giudizio Alto Carburanti;

CHE con decreto n. 28166 del 22/12/2016 il Sindaco nominava legale dell'Ente l'Avv. Nicola Maria Manzione;

VISTO il parere dell'Avv. Manzione, acquisito al prot. n. 6531 del 27/02/2019, il quale ritiene meritevole di approvazione la proposta transattiva trasmessagli dall'Avv. Emilio Paolo Sandulli in data 18/02/2019, per come esplicitata nello schema di transazione allegato, dal quale si evince la convenienza a transigere in riferimento a precedenti richieste di compensi sia in fase stragiudiziale sia in corso di giudizio, sia in quanto l'ipotesi transattiva *“si colloca in una fase processuale, riferita al giudizio RG 3033/2016, Tribunale Avellino, in cui l'On. Giudicante non ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti, perché considerate superflue, ritenendo di poter decidere sulla base delle prove documentali ossia delle convenzioni n. 13/2010, n. 14/2010 e dell'11/08/2011 e che, pertanto, la non ammissione delle prove testimoniali formulate dallo scrivente Avvocato ha ridotto significativamente la possibilità che trovi accoglimento la tesi principale sostenuta dall'Ente comunale, secondo cui tutto l'incarico professionale dell'Avv. Sandulli (TAR Campania – Comune Atripalda c/Alto Carburanti RG. 1055/2010 e Comune Atripalda c/Prosidea RG. 1056/2010) sarebbe stato regolamentato, anche in termini economici dalla sola convenzione dell'11/08/2011, più conveniente rispetto alle altre due n. 13/2010, n. 14/2010, versate in atti, e che il Giudice adito possa confermare una determinazione del compenso secondo criteri parcellizzati e separati per ciascun giudizio RG. 1055/2010 e RG. 1056/2010, come richiesto dall'Avv. Sandulli”*;

RILEVATO, altresì, dal citato parere che *“controparte ha depositato in giudizio la documentazione comprovante l'attività espletata per conto dell'Ente Comunale nel procedimento RG. 1055/2010 e che, in applicazione delle tariffe 2004, ritenute vigenti, la somma ad oggi richiesta in via transattiva risulterebbe congrua”* e che l'alea processuale e lo stato degli atti di causa consentono di attribuire alla proposta formulata dall'Avv. Sandulli i connotati di una transazione meritevole di considerazione da parte dell'Ente comunale ed espressione di reciproche concessioni, conformemente all'art. 1965 c.c., in quanto eliminerebbe il rischio processuale di una condanna al pagamento di ulteriori somme richieste in seno al procedimento pendente RG 3033 / 2016 Trib. Avellino, riferito agli onorari per il solo giudizio Comune di Atripalda c/ Alto Carburanti – RG 1055 / 2010, porterebbe ad un risparmio delle spese di lite per il giudizio RG 3033 / 2016 Trib. Avellino, certamente gravanti sull'Ente comunale in caso di soccombenza ed, infine, eliminerebbe il rischio di condanna per l'azione giudiziale attivabile dall'Avv. Sandulli per il riconoscimento dei compensi riferiti all'ulteriore giudizio Comune Atripalda c/Prosidea RG. 1056/2010 ;

PRESO ATTO del visto di conformità apposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e dell'ulteriore riduzione applicata dall'Avv. Sandulli sui compensi di cui alla specifica prodotta all'Ente e allegata alla nota prot. n. 8361 del 21/03/2019, e dato atto che i compensi di cui alla medesima specifica sono richiesti in modo speculare anche per l'incarico professionale conferito all'Avv. Sandulli nell'analogo giudizio RG 1056/2010 ;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta transattiva del Revisore Unico dei Conti, prot. n. 16610 in data 10/06/2019, giusta verbale n. 15 del 7/06/2019;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 1965 del codice civile;

RITENUTO autorizzare l'accordo transattivo demandando al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente la relativa sottoscrizione, valutatane la convenienza in ragione delle motivazioni dedotte dal Legale del Comune e fermo restando il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del competente Organo consiliare della quota parte dei compensi il cui pagamento è secondo ipotesi di accordo dilazionato sull'esercizio 2020;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ESAMINATA la pratica e ritenuto assumere determinazioni in merito quale atto di indirizzo ai Settori competenti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni;
 - lo Statuto comunale;
- Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:*

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **DI AUTORIZZARE** l'accordo di transazione tra il Comune di Atripalda e l'Avv. Sandulli Emilio Paolo, relativamente al giudizio iscritto al R.G.R. n. 3033/2016 del Tribunale di Avellino nei termini riportati nello schema di accordo allegato e sulla base delle valutazioni del legale di fiducia dell'Ente;
3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di transazione tra le parti;
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 del vigente Statuto comunale, alla sottoscrizione della transazione in rappresentanza dell'Ente;
5. **DI SOTTOPORRE** al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio della quota parte di compensi eccedente le risorse impegnate, tenuto conto della dilazione contemplata nello schema di accordo;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto ai competenti Responsabili.

LA STESSA GIUNTA

RILEVATA l'urgenza;

CON VOTAZIONE palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12-06-2019

Dal Municipio, li 12-06-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-06-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 12-06-2019

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 12-06-2019

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, tra:

- il **Comune di Atripalda**, in persona del Sindaco p.t. Ing. Giuseppe Spagnuolo, C.F.00095990644, con sede in Atripalda (AV) alla Piazza Municipio, assistito dall'Avv. Nicola Maria Manzione;

- L'**Avv Emilio Paolo Sandulli**, c.f. _____, rappresentato da sé stesso;

PREMESSO CHE

- con delibera della G.C. n° 119 del 30/06/2010 si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dalla Prosidea spa dinanzi al TAR Campania – Sez. Salerno (procedimento RG 1056 / 2010);
- con decreto n. 9758 dell'08/07/2010, per detto procedimento, il Sindaco nominava legale dell'Ente l'Avv. Emilio Paolo Sandulli;
- con delibera della G.C. n° 120 del 30/06/2010 si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dalla Alto Carburanti srl dinanzi al TAR Campania – Sez. Salerno (procedimento RG 1055 / 2010);
- con decreto n. 9755 dell'08/07/2010, per detto procedimento, il Sindaco nominava legale dell'Ente l'Avv. Emilio Paolo Sandulli;
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 30/11/2016 prot. n. 26142 (procedimento rubricato al n. RG 3033 / 2016 del Tribunale di Avellino), l'Avv. Emilio Paolo Sandulli proponeva domanda giudiziale volta all'accertamento ed alla condanna dell'Ente Comunale al pagamento del compenso professionale dallo stesso maturato nell'ambito del giudizio amministrativo RG 1055/ 2010 - Comune di Atripalda c/ la Società Alto Carburanti;
- per l'ulteriore giudizio amministrativo RG 1056/2010 l'Avv. Sandulli ha avanzato solo richieste di pagamento stragiudiziali;
- con delibera della G.C. n° 206 del 15/12/2016 si stabiliva di resistere nel suindicato procedimento – RG 3033 / 2016 del Tribunale di Avellino;
- con decreto n. 28166 del 22/12/2016 il Sindaco nominava legale dell'Ente l'Avv. Nicola Maria Manzione del Foro di Salerno;

CONSIDERATO CHE in data 18/02/2019 l'Avv. Emilio Paolo Sandulli trasmetteva ipotesi transattiva acquisita al prot. n. _____ del _____, per la definizione bonaria della lite pendente al n. RG 3033 / 2016 del Tribunale di Avellino, inerente il compenso per il procedimento RG 1055 / 2016 TAR Campania, nonché per la definizione bonaria delle istanze di pagamento stragiudiziali inerenti il compenso per l'ulteriore procedimento RG 1056 / 2010 TAR Campania;

VISTO il parere dell'Avv. Nicola Maria Manzione acquisito al prot. n. _____ del _____, da intendersi integralmente richiamato e riportato;

CONSIDERATO:

- che le parti hanno manifestato la reciproca volontà di definire nel presente accordo, in via di transazione generale, i rapporti tra loro intercorsi;
- che lo schema di transazione è stato sottoposto all'esame della Giunta - Comunale che, con apposita delibera n. _____ del _____ adottata ai sensi dell'art. 25, co. 2, lettera h dello Statuto comunale, ha approvato tale schema di transazione e autorizzato il Sindaco p.t. del Comune di Atripalda, _____, a procedere alla sottoscrizione della transazione alle condizioni e patti che seguono.

Tanto premesso, le parti, come in epigrafe costituite, in persona rispettivamente del Sindaco, _____ e dell'Avv. Emilio Paolo Sandulli:

CONVENGONO E STIPULANO

1. La premessa è parte integrante della presente e ne costituisce il primo patto.
2. L'Avv. Emilio Paolo Sandulli dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutte le domande formulate e fatte valere in causa nell'ambito del giudizio RG 3033 / 2016 Trib. Avellino, nonché alle richieste di pagamento del compenso professionale e spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo derivanti dalla difesa del Comune di Atripalda nei procedimenti TAR Campania – Sez. Salerno – RG 1055 / 2010 e RG 1056 / 2010.
3. Le spese del giudizio RG 3033 / 2016 vengono interamente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8 della legge professionale forense.
4. Il Comune di Atripalda si impegna a versare, e l'Avv. Emilio Paolo Sandulli accetta, a tacitazione, saldo e stralcio di ogni pretesa economica da quest'ultimo pretesa e, a qualsiasi titolo, derivante dalla difesa dell'Ente comunale nei procedimenti TAR Campania – Sez. Salerno – RG 1055 / 2010 e RG 1056 / 2010, la complessiva somma di Euro 34.988,80, comprensiva di oneri, nelle seguenti modalità: Euro 17.494,40 entro la data del 30/06/2019 ed Euro 17.494,40 entro il 28/02/2020, previo riconoscimento del debito fuori bilancio di tali ultime competenze;
4. Gli importi di cui sopra dovranno essere versati sul Codice IBAN _____ intestato all'Avv. Emilio Paolo Sandulli.
5. Con la sottoscrizione del presente atto di transazione e con il puntuale adempimento di tutte le condizioni sopra citate, le parti si danno reciprocamente atto di aver transattivamente definito a qualunque titolo, anche non dedotto, ogni ragione di controversia, nessuna esclusa, tra loro insorta in relazione alle vertenze de quibus e di non aver pertanto più nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione alle rispettive domande versate nel giudizio de quibus, e

nelle richieste di pagamento stragiudiziali, rinunciando ad ogni ulteriore tutela per fatti direttamente o indirettamente collegabili ai rapporti dedotti.

6. Con la sottoscrizione del presente atto di transazione, altresì, le parti si impegnano ad abbandonare il giudizio RG n. 3033 / 2016 del Tribunale di Avellino, il quale, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., verrà cancellato dal ruolo ed estinto.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia e del Codice civile.

8. Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori delle parti, Avv. Nicola Maria Manzione e Avv. Emilio Paolo Sandulli per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense.

Il presente accordo si intenderà perfezionato nel momento in cui le Parti apporranno la firma debitamente sottoscritta in calce e siglata su ciascuna pagina.

Atripalda lì

Per il Comune di Atripalda

Sindaco (_____)

Avv. Emilio Paolo Sandulli

Avv. Nicola Maria Manzione